

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" è un contratto con cui la Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurabili tre diverse Sezioni di assicurazione:

Sezione I – Incendio All Risks:

assicura i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in polizza, causati da qualsiasi evento non espressamente escluso, provocati al Fabbricato dove l'Assicurato esercita la propria attività e alle cose ivi contenute (Merci, Macchinario, Arredamenti ed Attrezzature).

Sono compresi:

- ✓ i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- ✓ i danni a quadri, tappeti, oggetti d'arte o d'antiquariato, incluse collezioni.
- ✓ Spese di demolizione e sgombero: spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi".

Sezione II – Furto e Rapina:

Sono assicurati i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da:

- ✓ furto, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi similari;
- ✓ rapina od estorsione.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- ✓ i danni causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- ✓ i guasti provocati dai ladri;
- ✓ danni a quadri, tappeti, oggetti d'arte o d'antiquariato, incluse collezioni;
- ✓ i danni a valori, ovunque riposti purché all'interno dei locali contenenti le cose assicurate
- ✓ le spese ed onorari di competenza del perito
- ✓ le spese documentate per la sostituzione delle serrature

Condizioni complementari sempre operanti:

- ✓ Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro;
- ✓ Contenuto presso terzi;
- ✓ Contenuto presso fiere e mostre;
- ✓ Prezzo di vendita - Selling price;
- ✓ Indennizzo di cose particolari;
- ✓ Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato;
- ✓ Trasloco delle cose assicurate;

Garanzie facoltative (a pagamento):

- ✓ Valori in cassaforte: indennizza la perdita di valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 Kg.
- ✓ Portavalori: indennizza in caso di:
 - furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o a portata di mano i valori stessi;
 - scippo, cioè il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina.

Sezione III – Guasti alle Macchine:

Sono assicurati i danni materiali e diretti causati agli impianti di forza ed agli impianti di produzione, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da qualunque evento accidentale non



Che cosa non è assicurato?

Sezione I – Incendio All Risks:

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- ✗ macchinari ed attrezzature in "leasing";
- ✗ apparecchiature elettroniche assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine.
- ✗ gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata);
- ✗ boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- ✗ merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza);
- ✗ argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- ✗ aeromobili e natanti;
- ✗ veicoli iscritti al P.R.A., salvo si tratti dei veicoli oggetto dell'attività, quali quelli in conto vendita e/o in riparazione, manutenzione ecc. posti nei fabbricati adibiti ad attività commerciali e/o artigianali. Non sono considerati veicoli oggetto dell'attività quelli di proprietà del titolare dell'attività assicurata e quelli di dipendenti, fornitori e simili.

Per la Sezione I – **Guasti alle Macchine** sono esclusi:

- ✗ macchinari ed attrezzature in "leasing".



Ci sono limiti di copertura?

Sezione **Guasti Macchine**: *sono esclusi i danni causati da o dovuti a:*

- ! incendio, esplosione, fulmine, furto o tentativo di furto.
- ! opera di spegnimento o demolizione;
- ! difetti già esistenti e di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza
- ! dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- ! inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- ! funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o alterazione dei parametri funzionali;
- ! deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ! natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ! lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, nonché a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
- ! montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione,
- ! trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- ! inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e

espressamente escluso.

d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve

- ! atti di guerra (dichiarata e non), insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- ! esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo,
- ! atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- ! smarrimento o ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- ! utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- ! qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel Territorio nazionale (cioè il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino).



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio da pagare varia in funzione dei capitali assicurati e dalle Sezioni di garanzia attivate. Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%) o trimestrali (aumento del 4%); il "premio minimo annuo" della polizza, così come quello di rata, non può essere inferiore a € 500,00.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto è stipulato con durata annuale e prevede, di norma, il tacito rinnovo.

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo, la copertura termina 30 giorni dopo la scadenza annuale indicata in polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: Il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI, hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.